

CAVOUR, relatore. Mi perdoni l'onorevole Mellana se io l'interrompo, ma debbo fargli notare che la nostra Commissione non ebbe alcun mandato di esaminare la questione relativa alla Cassa dei depositi. Ora è in discussione la tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta. Egli prende abbaglio.

Voci. Sì! sì! Vi è equivoco.

PRESIDENTE. Perdoni il deputato Mellana; egli, prima di escire dalla Camera, è venuto al banco della Presidenza chiedendo d'essere iscritto sull'articolo primo; e ciò chiese mentre parlava il deputato Minervini, il quale appunto ragionava nella discussione generale di questa legge della tassa sui beni dei corpi morali e delle manimorte, e non già sull'altra dei buoni del tesoro ch'era già votata.

MELLANA. Non essendosi ancora votata definitivamente la legge, nulla impedisce che...

PRESIDENTE. La legge fu votata definitivamente per alzata e seduta; si convenne soltanto che si sospenderebbe sulla medesima la votazione per scrutinio segreto fino a che non fosse deliberata questa legge di tassa.

MELLANA. Si tratta di un gran beneficio.

PRESIDENTE. Prenderà altra occasione per fare la sua proposta.

Se non c'è opposizione, l'articolo 1 s'intenderà approvato. (È approvato.)

« Art. 2. La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni.

« L'imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del triennio precedente, e le riparazioni saranno calcolate per gli opifici al 30 per cento, pei fabbricati al 18 per 100 del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per 100 della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

« Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

« In niun caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette *locative*. »

CRISPI. Domando la parola.

PLUTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Per obbedire ai precedenti della Camera, la quale ha unicamente accettato i mutamenti di forma che ci vennero dall'altro ramo del Parlamento in fatto d'imposte, io pregherei la Camera di voler ristabilire l'articolo 2 come fu da noi la prima volta votato. Il Senato in questo secondo articolo è venuto a mutare la quotità dell'imposta...

DI CAVOUR, relatore. Domando la parola.

CRISPI. Al secondo alinea ha completamente cambiato il ragguaglio del 2 per 100 in quello del 4 per 100.

Le imposte, o signori, sono pagate dal popolo, ed è giusto che solamente coloro che lo rappresentano siano essi i giudici dell'estensione del sacrificio da sopportare.

Non ho bisogno di estendermi in questa teoria, che fu altra volta discussa e adottata da voi. Quindi non vi chiedo se non di persistere in essa.

Per quanto riguarda i mutamenti di semplice forma bisogna accettarli; ma per ciò che è mutamento di materia imponibile o aumento di quotità, bisogna respingerli e ristabilire in questo caso la legge come l'avevamo votata.

Fu questo il metodo che abbiamo seguito nelle due leggi votate ieri e ieri l'altro sul bollo e sul registro, ed io voglio

credere che la Camera sarà consenziente a sè stessa e farà per la legge che impone le manimorte quello che ha fatto per le due precedenti.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino ha la parola.

PLUTINO. Nel primo articolo abbiamo assoggettate a questa tassa le cappellanie laicali; ora tutti sanno che queste hanno degli oneri; per conseguenza, quando nel secondo articolo si dice: « da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni, » io vorrei si aggiungesse anche: « e degli oneri, » perchè è naturale che noi vogliamo imporre la tassa sulla rendita netta.

Ora, se i benefici laicali sono soggetti a degli oneri, a delle prestazioni stabilite dai fondatori, e ve ne sono molte di queste cappellanie laicali, le quali hanno di questi oneri, io non posso comprendere che si voglia imporre una tassa sulla rendita dedotte solo l'imposta fondiaria e le riparazioni, e non sulla rendita netta, perchè alcune volte, dedotti gli oneri che sono annessi alle cappellanie laicali, dedotta la fondiaria, dedotte le riparazioni, non resterebbe neanche da pagare l'imposta che vogliamo mettere.

Noi, signori, dobbiamo imporre la rendita netta; io quindi credo sia necessario che in fine dell'alinea, quando si dice: « da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell'imposta fondiaria, e l'annua spesa delle riparazioni, » si debba aggiungere: « e degli oneri. »

Più tardi proporrò che si accenni alla rendita netta per ispiegare meglio il mio concetto, e spero che la Camera troverà giusta questa mia osservazione, e le farà buona accoglienza.

CAVALLINI. Io non intendo di parlare dell'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Plutino, ma unicamente desidero esporre una considerazione intorno alla proposta fatta dal deputato Crispi.

Io lascio da parte per un momento l'ordine di idee da questi sviluppate; io appoggio la sua proposta per altro motivo, il quale, spero, verrà apprezzato dalla Commissione e dal Ministero, e quindi entrambi acconsentiranno ad adottarla.

Io mi domando solo: qual è il motivo per il quale il Senato si indusse a stabilire che le riparazioni pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, siano calcolate al quattro per cento anziché al due per cento?

Il motivo è evidente; si volle coordinare questa legge con quella sul registro, avvegnachè nel progetto di legge sul registro il Senato avesse portato questa deduzione del due per cento al quattro per cento. Ma siccome la Camera nella tornata di ieri l'altro ha creduto di dovere ripristinare il suo primitivo progetto, ed introdurre così il due per cento a vece del quattro per cento, parmi perciò evidente che, tanto per le ragioni le quali mossero il Senato ad adottare il quattro per cento, quanto per quelle che avevano determinata questa Camera a ripristinare il due per cento, parmi, dico, che la Camera, per essere logica, debba in questa parte riconfermare il suo primitivo progetto e ristabilire la tassa del due per cento, altrimenti vi sarebbe antinomia tra l'una e l'altra legge; cioè nella legge sul registro la deduzione delle spese pei fabbricati sarebbe stabilita al due per cento, mentre in quella sulle manimorte sarebbe del quattro per cento.

Io credo che la Commissione troverà abbastanza fondate queste considerazioni e che vorrà perciò acconsentire alla proposta dell'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

DI CAVOUR, relatore. La Commissione non ha stimato di